



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2022

N. 178

Data 04/02/2022

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VERIFICA DEL
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL PERSONALE
DIPENDENTE O ASSIMILATO IN SERVIZIO PRESSO L'ASL PESCARA IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 139/2021: DELEGHE
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA E ADOZIONE DELLA
PROCEDURA OPERATIVA.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per il personale dipendente o assimilato in servizio presso l'ASL Pescara in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 139/2021: deleghe ai dirigenti responsabili di struttura e adozione della procedura operativa.

Premesso che:

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di poi modificato con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 novembre 2021, n. 165 prevede, in particolare all'art. 9-quinquies, che:
 - dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente stabilita al 31 marzo 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;
 - il medesimo articolo prevede che l'obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le citate amministrazioni;
 - il ridetto personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
 - per converso, l'eventuale accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione delle disposizioni in parola, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando le conseguenze disciplinari;
 - è stabilita la non applicazione delle predette disposizioni ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute;

- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, legge 3 dicembre 2021, n. 205, ha previsto all'articolo 3 – che ha introdotto l'art. 9-octies (“Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro”) nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative;
- con deliberazione numero 1642 del 14 ottobre 2021 l'ASL Pescara ha adottato il protocollo interno per la regolamentazione della verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto-legge 52/2021, tenuto conto del D.P.C.M. del 12/10/2021 recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”.
- con nota protocollo ASL Pescara/UOC Dinamiche del Personale, numero 0136941/21 del 13/10/2021, trasmessa a tutti i dipendenti a mezzo mail aziendale e pubblicata in via permanente sul sito aziendale, è stato reso noto a dipendenti e personale assimilato che dal 15/10/2021 e sino al 31/12/2021 vige l'obbligo del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro, termine da intendersi prorogato alla data della fine del periodo di emergenza oggi prevista al 31 marzo 2022;
- al paragrafo 2.6.3. del protocollo “Green Pass” di cui alla deliberazione ASL Pescara 1642/2021 è previsto che il soggetto preposto al controllo trasmetta alla UOC Dinamiche del Personale, attraverso la registrazione effettuata, il nominativo di eventuali soggetti ai quali non è stato consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, per quanto di competenza con riferimento all'avvio delle procedure di assenza ingiustificata fino all'esibizione della certificazione verde, nonché alle comunicazioni al Prefetto per le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge numero 52 del 2021 ed al Direttore/Dirigente-Responsabile della struttura presso cui è stato effettuato il controllo;
- nella medesima deliberazione, al paragrafo 2.6.3., è altresì previsto che, nel caso di lavoratori esterni all'ASL Pescara (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei luoghi di lavoro dell'ASL Pescara), il soggetto preposto al controllo trasmetta ugualmente alla UOC Dinamiche del Personale,

attraverso la registrazione effettuata, il nominativo di eventuali soggetti ai quali non è stato consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, attivando nello specifico le opportune comunicazioni, per gli adempimenti di competenza, dell'esito della verifica al datore di lavoro del soggetto (ove esistente) e al Direttore/Dirigente-Responsabile della struttura presso cui è stato effettuato il controllo. Nel caso in cui il soggetto esterno sia appartenente alla categoria del personale somministrato, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà essere immediatamente segnalata, dall'UOC Dinamiche del Personale, anche alla relativa Agenzia di somministrazione;

- per quanto sopra, la presente procedura si pone come protocollo integrativo della richiamata deliberazione ASL Pescara 1642 del 14 ottobre 2021 per la materia di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 per il personale dipendente o assimilato in servizio presso l'ASL Pescara;

Dato atto che:

- per Certificazione Verde Covid-19 - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, si intende la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolari del Ministero della Salute;
- l'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto l'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto 52/2021, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro trova applicazione anche nei confronti del personale tenuto obbligatoriamente alla vaccinazione, così come, al contrario, il possesso della certificazione verde Covid-19 non esime il personale dall'obbligo vaccinale. Nello specifico i dipendenti tenuti alla vaccinazione obbligatoria sono di seguito elencati:

- personale sanitario e di interesse sanitario tenuto alla vaccinazione ai sensi del decreto-legge 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 28 maggio 2021, n. 76, successivamente modificato con decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3;
 - personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del decreto-legge 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 28 maggio 2021, n. 76, successivamente modificato con decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3. Sono strutture elencate all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
 - a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
 - b) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
 - tutti i dipendenti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, o che compiono il cinquantesimo anno di età nel periodo 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
- ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1/2022 a far data dal 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022 tutti i dipendenti tenuti alla vaccinazione obbligatoria devono possedere ed esibire sui luoghi di lavoro una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione dal Covid-19 (cosiddetta certificazione verde rafforzata);
- la mancata esibizione della certificazione verde di vaccinazione o di guarigione dal Covid-19 determina assenza ingiustificata del lavoratore senza diritto alla retribuzione. Nel caso di verifica all'ingresso non vi sono conseguenze disciplinari. Se il lavoratore invece accede al luogo di lavoro senza la Certificazione Verde Covid-19, vige l'obbligo per l'ASL Pescara della trasmissione degli atti relativi alla violazione al Prefetto quale soggetto titolato ad irrogare la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Anche in tal caso la sospensione dal rapporto di lavoro non si applica, ma sono applicabili le conseguenze disciplinari previste dal Codice Disciplinare Aziendale per le violazioni di legge, fermo restando l'assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione;

- il “soggetto obbligato” ha facoltà, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9-quinquies del D.L. 52/2021, di comunicare preventivamente al datore di lavoro di non essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 e quindi di non poter accedere nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa;
- è fatto assoluto divieto di accesso presso i luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa ai “soggetti obbligati”, in assenza di propria Certificazione Verde Covid-19 in corso di validità, anche nel caso in cui al momento dell'accesso non vengano effettuati controlli da parte dell'ASL Pescara. Tale certificazione deve risultare in possesso quotidianamente, dal momento dell'accesso e sino alla fine del tempo di permanenza presso i luoghi di lavoro; la medesima certificazione deve essere sempre esibita in caso di richiesta;
- il personale è tenuto all'obbligo di cui al comma che precede anche nel caso in cui, nella singola giornata, presti servizio presso altre aziende/enti/impresе o si rechi presso enti di formazione o comunque debba espletare una missione esterna per conto dell'ASL Pescara.
- il possesso della Certificazione Verde Covid-19 non è oggetto di autocertificazione.
- il possesso e l'esibizione della Certificazione Verde Covid-19 sono condizioni che devono essere entrambe soddisfatte al momento dell'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa, ovvero in un momento successivo durante la permanenza nei medesimi luoghi, anche in funzione dei controlli a campione effettuati dall'ASL Pescara nel corso della giornata;
- è consentita l'esibizione della Certificazione Verde Covid-19 sia in modalità cartacea che in modalità digitale attraverso dispositivi quali tablet o smartphone;
- l'esibizione di una Certificazione Verde Covid-19 non più in corso di validità integra, ad ogni effetto consequenziale, una condizione di mancato possesso e di mancata esibizione della stessa.
- analogamente a quanto sopra, il rifiuto di esibizione della Certificazione Verde Covid-19 integra, ad ogni effetto consequenziale, una condizione di mancato possesso della stessa.

Considerato che:

- l'ASL Pescara, nelle proprie funzioni istituzionali di erogatore di pubblico servizio, è tenuta a salvaguardare la continuità dei servizi resi nel rispetto delle previsioni di legge;

- a tal fine, in coerenza con il contenuto dell'articolo 3, comma 1, D.L. 8 ottobre 2021, numero 139, che ha introdotto l'articolo 9-octies al D.L. 52/2021 rubricato "Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro", è necessario predisporre una procedura operativa interna, come di seguito riportata, atta a disporre l'obbligo per tutti i dipendenti e soggetti assimilati di comunicare in via preventiva di non essere in possesso della Certificazione verde Covid-19, per ogni specifica giornata o per ogni periodo in cui tale condizione è verificabile, ovvero di produrre tale certificazione, ove in possesso, al dirigente responsabile di unità operativa di appartenenza.

PROCEDURA OPERATIVA ASL PESCARA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19 INTEGRATIVA DI QUELLA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR 1642 DEL 14 OTTOBRE 2021.

- Vigge l'obbligo per tutti i dipendenti e soggetti assimilati di possedere ed esibire, al dirigente responsabile di unità operativa a ciò delegato, la Certificazione verde Covid-19, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed a fornire evidenza dello stesso nella sua versione più aggiornata;
- L'esibizione della Certificazione verde Covid-19 deve avvenire in formato cartaceo o digitale e non potrà essere oggetto di autocertificazione;
- Il lavoratore ha, comunque, la possibilità di consegnare al Dirigente Responsabile di Unità Operativa a ciò delegato, copia della propria certificazione verde Covid-19, omettendo i dati che attestano la somministrazione delle dosi vaccinali ovvero l'intervenuta guarigione;
- Il lavoratore ha, altresì, la possibilità di dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, la data di scadenza della certificazione verde Covid-19, che sarà oggetto di monitoraggio da parte del Dirigente Responsabile di Unità Operativa a ciò delegato;
- Vigge l'obbligo per tutti i dipendenti e soggetti assimilati di comunicare in via preventiva di non essere in possesso della Certificazione verde Covid-19;
- la comunicazione preventiva deve essere garantita almeno entro le 48 ore che precedono l'inizio della prestazione lavorativa programmata, onde consentire la riorganizzazione efficace del lavoro presso l'unità operativa di appartenenza;

- il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da effettuarsi da parte del dirigente responsabile di unità operativa, previa acquisizione della certificazione dal dipendente, prevede l'utilizzo dell'App di verifica installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L'applicazione italiana, denominata VerificaC19, è disponibile gratuitamente sugli store. La procedura di verifica presuppone che il verificatore selezioni manualmente una delle seguenti tipologie di verifica:
- Base: tale scelta, da utilizzare per il personale non tenuto all'obbligo vaccinale fino alla fine del periodo di emergenza da Covid-19, consente di validare tutte le tipologie di certificazione verde COVID-19, ovvero associate agli eventi di vaccinazione, guarigione o tampone;
 - Rafforzata: tale scelta, da utilizzare per il personale tenuto all'obbligo vaccinale dal 15/02/2022 e sino al 15/06/2022, consente di validare solo le tipologie di certificazione verde COVID-19 associate agli eventi di vaccinazione e guarigione;
- la giornata o le giornate oggetto di assenza per mancanza della Certificazione verde Covid-19 sono considerate assenze ingiustificate senza diritto alla retribuzione. L'UOC Dinamiche del personale è autorizzata, previa comunicazione del dirigente di unità operativa al contatto mail obbigoogreenpass@asl.pe.it, conseguentemente, a gestire l'inserimento sul foglio presenze del codice di assenza descrittivo "ASSENZA INGIUSTIFICATA NON RETR. - DL127/2021 ART. 1" per la conseguente trattenuta stipendiale. Tale assenza interrompe il servizio e sospende la maturazione delle ferie;
- nel caso di più giornate consecutive di assenza ingiustificata, per mancanza della Certificazione verde Covid-19, vengono computate come assenza ingiustificata anche eventuali giorni festivi o non lavorativi compresi all'interno del periodo considerato;
- nelle fattispecie di personale esterno la UOC Dinamiche del personale provvede alla comunicazione presso il datore di lavoro dell'interessato;
- il lavoratore può essere riammesso nei luoghi di lavoro solo all'esito positivo del possesso ed esibizione di valida Certificazione Verde Covid-19 al dirigente responsabile di unità operativa di assegnazione;
- al momento del rientro in servizio del lavoratore il dirigente responsabile di unità operativa di assegnazione comunica all'indirizzo mail obbigoogreenpass@asl.pe.it l'esito della verifica positiva

della Certificazione Verde Covid-19 e l'avvenuto rientro in servizio;

- il Direttore della UOC Dinamiche del Personale è incaricato per la gestione delle procedure conseguenti agli accertamenti eseguiti dai soggetti incaricati ai sensi della deliberazione ASL Pescara 1642/2021, ovvero conseguenti alle richieste dei dirigenti di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 8 ottobre 2021, numero 139, che ha introdotto l'articolo 9-octies al decreto-legge 52/2021;
- i dirigenti responsabili di unità operativa si impegnano al rispetto integrale delle istruzioni in merito al rispetto integrale del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, con divieto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun modo i dati del personale soggetto a verifica, con obbligo, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui agli artt. 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52/2021, a trattare esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché di protezione dei dati;
- l'ufficio Privacy aziendale garantisce la trasmissione immediata, a far data dall'adozione del presente provvedimento, delle istruzioni e direttive necessarie ai sensi di legge presso i dirigenti responsabili di unità operativa;
- in tutti i casi in cui è accertata la presenza nei luoghi di lavoro da parte di lavoratori sprovvisti di valida Certificazione Verde Covid-19, a seguito di verifiche a campione o richiesta certificazione ai sensi del decreto-legge 139/2021, il dirigente responsabile di unità operativa di assegnazione, ricevutane comunicazione a seguito di controlli a campione, ovvero per conoscenza diretta ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 139/2021, attiva le seguenti procedure:
 - comunicazione al lavoratore di avvenuta rilevazione di assenza ingiustificata per la giornata di avvenuta verifica con avviso che tale assenza perdurerà sino alla esibizione della Certificazione Verde Covid-19 valida, includendo nel periodo di assenza i giorni festivi e non lavorativi;
 - comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari della condotta del dipendente entrato in servizio nei luoghi di lavoro in dispregio dell'obbligo di legge del possesso di valida certificazione Verde Covid-19;
 - riammissione in servizio del lavoratore solo previa presentazione della Certificazione Verde Covid-19 valida al dirigente responsabile della unità operativa di afferenza, dopo aver concordato con il medesimo il primo turno di lavoro utile per il rientro;

- il dirigente responsabile di unità operativa comunica prontamente l'avvenuto rientro in servizio del dipendente all'indirizzo mail obbligogreenpass@asl.pe.it;
- il direttore della UOC Dinamiche del personale è incaricato di avviare la procedura per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 19/2020, irrogata dal Prefetto competente per territorio, attraverso comunicazione della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 127/2021;
- le comunicazioni interne ASL Pescara avvengono attraverso mail aziendale, anche nei confronti dei lavoratori i quali possono accedere alla propria casella di posta aziendale in modalità web se non presenti in ASL Pescara;
- con riferimento ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolari del Ministero della Salute, è stabilito che i dipendenti in possesso di tale certificazione trasmettano la stessa al Medico Competente che, attestata la correttezza formale della documentazione, dispone l'eventuale ricollocazione temporanea del dipendente interessato, nonché comunica al dirigente responsabile di unità operativa che il dipendente non ha l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, rendendolo, altresì, edotto di ogni eventuale successiva modifica;

DELEGHE

- ciascun dirigente responsabile di unità operativa, ancorché ad interim o facente funzioni, è delegato, con apposito atto di delega, all'attività di raccolta e verifica della certificazione verde Covid-19, base o rafforzata, con riferimento al personale di propria afferenza, nel rispetto della procedura dianzi descritta, assumendo in via diretta ogni responsabilità consequenziale in merito all'accesso nei luoghi di lavoro da parte di personale non in possesso della certificazione anzidetta in corso di validità;
- i dirigenti responsabili di unità operativa sono tenuti, a loro volta, alla consegna della certificazione verde Covid-19 presso il superiore apicale come da organigramma aziendale ai fini della consequenziale verifica;
- i direttori di dipartimento ed i coordinatori, nonché la direzione aziendale, consegnano la certificazione verde Covid-19 per la conseguente verifica, al Direttore della UOC Dinamiche del

Personale, ai fini della consequenziale verifica;

- è dato mandato alla UOC Affari Generali e Legali per la predisposizione immediata, dalla data di adozione del presente provvedimento, delle deleghe di cui al punto che precede, nonché di ogni documentazione ed attività prodromica e/o consequenziale all'attivazione delle medesime deleghe;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'ASL Pescara;

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate;

- a. Di Approvare la Procedura Operativa ASL Pescara per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid -19, integrativa della procedura approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 14 ottobre 2021, nel testo contenute in narrativa al presente provvedimento;
- b. Di Dare Atto che restano fermi gli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 44/2021 e successive conversioni in legge e modificazioni, nonché gli adempimenti aziendali nei confronti dei dipendenti derivanti dal mancato assolvimento dell'obbligo;
- c. Di Delegare alle attività di acquisizione e verifica delle certificazioni verdi Covid-19 presso i dipendenti e personale assimilato dell'ASL Pescara i dirigenti responsabili di unità operativa, ancorché ad interim o facente funzioni, con riferimento al personale di propria afferenza, come specificato in narrativa al presente provvedimento, dando mandato alla UOC Affari Generali e Legali per la predisposizione delle deleghe individuali, nonché di ogni documentazione ed attività prodromica e/o consequenziale all'attivazione delle medesime deleghe;
- d. Di Dare Mandato alla UOC Affari Generali e Legali per la notifica formale del presente atto ai dirigenti responsabili di unità operativa, ivi compresi i Direttori di Dipartimento e per la trasmissione a mezzo mail a tutti i dipendenti dell'ASL Pescara;
- e. Di Dare Mandato al responsabile Ufficio Privacy per la predisposizione e trasmissione immediata, a far data dall'adozione del presente provvedimento, delle istruzioni e direttive necessarie ai sensi di legge presso i dirigenti responsabili di unità operativa, ai fini della presa in carico da parte dei dirigenti delegate delle attività previste nel presente provvedimento;
- f. Di Disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 nonché sul sito aziendale www.asl.pe.it, in Home Page | Area Interna | Documenti Aziendali, creando la sezione Verifica Certificazione Verde Covid-19;
- g. Di Dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vero Michitelli

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 178 del 04/02/2022 ad oggetto:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO IN SERVIZIO PRESSO L'ASL PESCARA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 139/2021: DELEGHE AI DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA E ADOZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 04/02/2022 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato